



COMUNE DI FERRANDINA

PROVINCIA DI MATERA

**Regolamento per la disciplina dei rimborsi
delle spese diverse da quelle di viaggio per gli
amministratori , relative a missioni istituzionali**

Approvato con atto consiliare n. 46 del 6 agosto 2009

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Oggetto del Regolamento	3
2	Soggetti autorizzati	3
3	Autorizzazioni	4
4	Individuazione delle missioni	4
5	Trattamento di missione in ambito nazionale	4
6	Trattamento di missione all'estero	5
7	Modalità di liquidazione delle spese	5
8	Entrata in Vigore	5

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 267/2000, così come integralmente sostituito dall'art. 2 – comma 27 – della legge 244 del 24 Dicembre 2007 (legge finanziaria 2008)¹

ART. 2

SOGGETTI AUTORIZZATI

Compiono missioni e conseguentemente hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto dispone

¹ Articolo 84 D.lgs. 267/2000 e art. 2 – comma 27 Legge 244/2007

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. 2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 1 comma 27 l. 244/2007: L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: «Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate». 28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

il presente Regolamento, gli Amministratori di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ferrandina.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate:
 - a) dal Sindaco, per i componenti della Giunta Comunale;
 - b) dal Presidente del Consiglio, per i Consiglieri Comunali.
2. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.
3. Il Responsabile dell'area Economico – Finanziaria deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente regolamento.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) missioni all'estero.
1. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata od autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studio, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative, conferite.
2. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali, regionali e provinciali degli enti locali di cui fanno parte.

ART. 5

TRATTAMENTO DI MISSIONE IN AMBITO NAZIONALE

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal comune in ambito nazionale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il seguente rimborso forfettario:
 - a. € 184,00 per missioni fuori sede con pernottamento;
 - b. € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c. € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

- d. € 28,00 per missioni di durata inferiori a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km. dalla sede comunale;
 - e. per le missioni di durata inferiore a 6 ore ,in luoghi distanti meno di 60 Km. dalla sede comunale è dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio;
2. La durata delle missioni comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Le missioni di cui al precedente punto 1 non sono cumulabili.

ART. 6

TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO

1. in occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, la misura del rimborso previsto dal precedente articolo 5 – comma 1 – può essere incrementata, con specifico atto deliberativo, fino ad un massimo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si applica nei seguenti casi:
- a. di mancato rispetto del patto di stabilità;
 - b. di dichiarazione di dissesto;
 - c. di accertamento di Ente in condizione deficitaria strutturale (art. 242 T.U.E.L.)
2. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori, necessaria per ottenerne il rimborso, deve essere presentata in originale al Responsabile dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
2. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune di Ferrandina spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la intervenuta esecutività della delibera di approvazione.